SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO N. PER L'AFFIDAMENTO DELLA	
FORNITURA DI APPARATI CISCO PER DD.TT	
TRA	
Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta	
all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio	
legale in Via Alberto Bergamini 50 - 00159 Roma, in persona di Gianpiero Giacardi	
nella qualità di Direttore Generale Corporate, il quale interviene nel presente atto	
essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù dei poteri conferitigli (nel seguito	
per brevità anche "Committente")	
E	
- la Società (C.F./P.IVA), con sede e domicilio legale, in persona	
, nella qualità di, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò	
debitamente autorizzato in virtù dei poteri conferitigli (nel seguito per brevità	
anche "Appaltatore"),	
congiuntamente intese anche come le "Parti",	
PREMESSO CHE	
- la Committente ha indetto una procedura aperta e con applicazione del	
criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile	
2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito anche "Codice"), per l'affidamento della	
fornitura di apparati CISCO per le DD.TT.;	
- I codici indentificativi della procedura sono: – Codice CIG n. 827692703D;	
- la Società è risultata aggiudicataria della procedura e, per l'effetto, la	
medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad	
effettuare il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità	

e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;	
- / in data xx/xx/xxxx è stata richiesta per la Società	
l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca	
Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.);/	
- / (eventuale ¹ : pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto	
la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.lgs. n. 159/2011, essendo	
decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui	
all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011"); /	
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla	
insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui	
all'articolo art. 80 del D.lgs. 50/16;	
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi	
allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da	
eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una	
idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione	
dell'offerta;	
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al	
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia	
definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro	
() rilasciata da	
;	
tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si	
conviene e si stipula quanto segue:	
	1

Articolo 1 Definizioni	
Ai fini del presente atto si intende per:	
Committente: Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di	
direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.;	
Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle	
prestazioni oggetto del contratto;	
Contratto: l'insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e	
l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così	
come meglio specificati al successivo Articolo Oggetto del Contratto;	
Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore	
è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto;	
Responsabile del Procedimento (RUP): il Sig. Francesco Spadafora nominato dalla	
Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n.	
50/2016 relativamente al presente affidamento;	
Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC): il sig. Nicola Bresciani nominato/i	
dalla Committente e chiamato/i a controllare l'esecuzione del Contratto	
congiuntamente al Responsabile del Procedimento;	
Referente Tecnico: il sig dall'Appaltatore e deputato al coordinamento	
organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione	
delle attività oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della	
Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.	
Articolo 2 Valore delle premesse e degli allegati	
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto,	
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale	

del Contratto.	
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:	
I'Allegato "A" (Offerta Economica dell'Appaltatore);	
I'Allegato "B" (Capitolato Tecnico);	
L'Allegato "C" (Cauzione definitiva)	
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto	
nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente	
atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà	
l'ordine di elencazione di cui sopra.	
Articolo 3 Oggetto del Contratto	
Il Contratto definisce la disciplina relativa all'affidamento della fornitura di	
apparati Cisco per le DDTT, come di seguito indicato:	
3 Router Cisco ASR 9006;	
• 62 Router Cisco ASR 920-12SZ-IM.	
È altresì richiesto:	
- I prodotti Cisco devono essere prodotti originali recanti il marchio Cisco.	
- Tutti i prodotti dovranno avere garanzia ufficiale CISCO di almeno 24 mesi.	
- i prodotti Cisco dovranno essere nuovi, inclusi nel loro packaging originale, e	
saranno acquistati e licenziati da Canale Autorizzato di Cisco Italia da quest'ultimo	
specificatamente per Autostrade, che sarà la prima acquirente dei Prodotti e	
prima licenziataria di qualsiasi copia del Software Cisco, compreso quello incluso	
nei prodotti.	
- In relazione ai prodotti Cisco acquistati per il progetto, e nel caso in cui	
Autostrade decidesse acquistare anche servizi di manutenzione o supporto di	
Cisco, alla scadenza degli SMARTNET inclusi in questa fornitura, Autostrade non	

dovrà essere messa in condizioni di dover pagare a Cisco:	
- i) tariffe di ispezione dei prodotti da parte di Cisco;	
- ii) tariffe di relicenziamento del Software aggiuntive, che in ogni caso dovranno	
essere pagate dal fornitore, fatto salvo il diritto di maggior danno di Autostrade	
contro il fornitore.	
Ulteriori dettagli sulle apparecchiature in oggetto sono contenuti nel Capitolato	
Tecnico.	
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche	
tecniche e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, che l'operatore	
economico dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.	
Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce	
causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del	
Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 25.	
La Committente ha facoltà di apportare variazioni al contratto alle condizioni e	
nei limiti di cui all'articolo 106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.	
Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od	
una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo	
contrattuale indicato al successivo articolo 4, la Committente, ai sensi dell'articolo	
106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre all'Appaltatore	
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.	
Articolo 4 Importo del Contratto	
Il corrispettivo dovuto dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione delle	
prestazioni oggetto del Contratto è pari a Euro	
Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità	
indicate all'articolo "Fatturazione e Pagamenti".	
	·



Il valore previsto sopra indicato potrà variare in meno, secondo le effettive	
necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che	
da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore	
onere o indennizzo alcuno.	
Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dà espressamente atto	
ed accetta, quindi, che la formalizzazione dell'affidamento non genera alcuna	
aspettativa di diritto all'acquisizione dell'intera fornitura/servizio e che, pertanto,	
anche qualora, a consuntivo, risultasse l'esecuzione di prestazioni di entità	
significativamente inferiore a quella massima prevista dal Contratto, lo stesso	
Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti della Committente, atteso	
che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo	
stesso considerati, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi.	
Articolo 5 Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del	
Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto della Committente	
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10	
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà	
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed	
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico	
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle	
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall' Appaltatore	
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall' Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del	
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall' Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e	
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall' Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad	
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall' Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.	
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall' Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad	
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall' Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.	

deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei	
confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del	
servizio appaltato.	
Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in	
relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.	
La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell'esecuzione del Contratto	
(DEC) deputato/i a supportare il RUP per l'esecuzione del Contratto.	
Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla	
Committente a mezzo PEC e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo	
dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.	
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP e il DEC	
rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di	
conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente	
all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate	
a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio	
personale.	
Articolo 6 Avvio dell'Esecuzione del Contratto	
Il RUP/DEC dà avvio all'esecuzione della prestazione entro 10 giorni dalla	
sottoscrizione del presente Contratto.	
L'avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all'art. 19 del DM	
n. 49/2018, laddove applicabili alla tipologia di fornitura/servizio.	
Il RUP/DEC comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi	
per effettuare l'avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il	
quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere il	
Contratto e di incamerare la cauzione di cui all'Articolo "Cauzione definitiva".	



All'esito dell'incontro il RUP / DEC compilerà il verbale di Avvio esecuzione che	
sarà controfirmato tra le Parti.	
Articolo 7 Durata e Opzione	
Il presente Contratto avrà validità 12 mesi dalla data di sottoscrizione.	
Il termine per l'ultimazione delle forniture oggetto di affidamento è pari a 60	
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del	
Contratto, che sarà comunicata all'Appaltatore dal Direttore dell'esecuzione	
entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.	
L'Appaltatore si impegna ad erogare la fornitura in oggetto per ulteriori n. 12	
mesi, agli stessi patti e condizioni, in seguito a richiesta scritta da parte della	
Committente.	
In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni troveranno applicazioni le	
penali di cui al successivo articolo Penali.	
Articolo 8 Modalità di Consegna	
Articolo 8 Modalità di Consegna I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati	
-	
I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati	
I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di	
I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio presso il magazzino	
I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio presso il magazzino dalla Committente, sito in Via Bovio 23 – Calenzano (FI).	
I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio presso il magazzino dalla Committente, sito in Via Bovio 23 – Calenzano (FI). In particolare, il materiale dovrà essere imballato e trasportato su pallet "EUR"	
I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio presso il magazzino dalla Committente, sito in Via Bovio 23 – Calenzano (FI). In particolare, il materiale dovrà essere imballato e trasportato su pallet "EUR" avente dimensioni mm 800x1200 ovvero "EUR 6" avente dimensioni mm	
I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio presso il magazzino dalla Committente, sito in Via Bovio 23 – Calenzano (FI). In particolare, il materiale dovrà essere imballato e trasportato su pallet "EUR" avente dimensioni mm 800x1200 ovvero "EUR 6" avente dimensioni mm 800x600. Per l'imballaggio ed il trasporto l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare	
I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio presso il magazzino dalla Committente, sito in Via Bovio 23 – Calenzano (FI). In particolare, il materiale dovrà essere imballato e trasportato su pallet "EUR" avente dimensioni mm 800x1200 ovvero "EUR 6" avente dimensioni mm 800x600. Per l'imballaggio ed il trasporto l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare pallet conformi alle direttive emanate dall'associazione Epal (European Pallet	
I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio presso il magazzino dalla Committente, sito in Via Bovio 23 – Calenzano (FI). In particolare, il materiale dovrà essere imballato e trasportato su pallet "EUR" avente dimensioni mm 800x1200 ovvero "EUR 6" avente dimensioni mm 800x600. Per l'imballaggio ed il trasporto l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare pallet conformi alle direttive emanate dall'associazione Epal (European Pallet Association) riguardanti la tipologia di legname, lo spessore delle assi nonché	
I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio presso il magazzino dalla Committente, sito in Via Bovio 23 – Calenzano (FI). In particolare, il materiale dovrà essere imballato e trasportato su pallet "EUR" avente dimensioni mm 800x1200 ovvero "EUR 6" avente dimensioni mm 800x600. Per l'imballaggio ed il trasporto l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare pallet conformi alle direttive emanate dall'associazione Epal (European Pallet Association) riguardanti la tipologia di legname, lo spessore delle assi nonché conformi alla normativa Europea 2000/29/EC relativa al trattamento termico del	

Il materiale inoltre deve riportare i seguenti dati:	
- denominazione dell'Appaltatore;	
- codice materiale della Committente (preferibilmente utilizzando codici a barre);	
- data di produzione e di consegna.	
Ove il materiale, per sua struttura, non permetta l'apposizione di quanto richiesto,	
l'Appaltatore dovrà provvedere a confezionare singolarmente ciascun pezzo	
componente la fornitura apponendo su ciascuna confezione una etichetta che	
riporti gli stessi dati.	
Qualora il materiale fornito non riportasse le indicazioni richieste, esso non verrà	
accettato e verrà rispedito all'Appaltatore con addebito delle spese di trasporto.	
Articolo 9 Penali	
In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi	
contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione le penali pari al	
1‰ del valore totale del presente contratto per ogni evento contestato o giorno	
di ritardo sulla consegna stabilita, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del	
 corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	-
Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la	
 Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art.	
 "Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa" e affidare a terzi	
 l'esecuzione delle prestazioni residue, in danno dell'Appaltatore inadempiente. In	
tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale	
differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.	
Qualora l'eventuale credito dell'Appaltatore non fosse sufficiente a compensare	
l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo,	

potrà pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto,	
trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva	
sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti	
previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui	
redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.	
Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del	
D.lgs. 50/2016 e s.m.i	
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con	
particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal	
Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica dell'Appaltatore.	
L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative	
alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico	
dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui	
al precedente 0, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e	
agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte,	
dell'oggetto contrattuale.	
L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni	
contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore,	
nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del	
Contratto.	
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti	
dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico	
dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
contrattuale di cui al precedente O. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare	
pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.	



L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la	
Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni	
tecniche e di sicurezza vigenti.	
L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza	
preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle	
prescrizioni del presente Contratto.	
Articolo 11 Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi	
tecnici ed amministrativi	
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991	
- qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale	
informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2%	
nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati	
in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale	
modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto,	
pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli	
eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione	
intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo	
documento legale dal quale risulti tale variazione.	
È fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei	
vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore	
comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale	
rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e	
alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda)	
anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.	
Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente	



l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di	
temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge	
Fallimentare.	
La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla	
Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la	
Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.	
Articolo 12 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali	
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a	
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le	
modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.	
L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente,	
nonché a dare al DEC, a mezzo pec immediata comunicazione di ogni circostanza	
che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal	
verificarsi della stessa.	
L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle	
norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla	
retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti,	
in conformità alle clausole riportate nel seguito.	
La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore	
ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello	
svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente	
esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro	
dipendente e/o autonomo con la Committente.	
L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi	



derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in	
materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro,	
assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente,	
i relativi compiti, oneri e responsabilità.	
L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente	
da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti	
o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente	
avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento	
delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei	
relativi giudizi.	
Si rinvia, per quanto riguarda i reciproci oneri e adempimenti in materia di	
sicurezza sul lavoro a quanto specificato nel successivo apposito paragrafo.	
Articolo 13 Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale	
La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della	
sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva	
(DURC) regolare e in corso di validità.	
La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata	
mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto	
del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale,	
conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la	
sospensione dei pagamenti medesimi.	
In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato	
da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in	
dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte	
della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli	

interessi legali.	
La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare	
all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente	
stessa.	
Articolo 14 Fatturazione e Pagamenti	
Pagamenti Le Parti, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, espressamente	
convengono che i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli	
adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla	
emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall'emissione del certificato di	
verifica di conformità o di regolare esecuzione.	
Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su	
specifica richiesta del RUP.	
Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di	
interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione	
della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e la trasmissione della	
stessa della medesima ad ASPI.	
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,	
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
Modalità di fatturazione Le fatture dovranno essere emesse, su specifica	
richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000	
(sette zeri).	
É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato	
XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:	
Campo 2.1.2.2.in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto.	
Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di	
·	



trasporto, ove previsti.	
Articolo 15 Invariabilità dei Prezzi	
I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata	
del Contratto.	
L'Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che	
i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa	
non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque	
a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e	
rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi	
all'adempimento delle prestazioni contrattuali.	
Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1,	
lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo	
d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c	
Articolo 16 Cessione del credito o del Contratto	
Articolo 16 Cessione del credito o del Contratto La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016	
La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016	
La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.	
La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva	
La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.	
La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno	
La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per	
La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.	
La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei	
La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni	
La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	



in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo	
cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati	
mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la	
tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del Codice identificativo gara (CIG).	
La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente	
contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali	
dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante	
atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla	
Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.	
Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.	
Articolo 17 Regime Fiscale	
Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad	
un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti	
normative.	
Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle	
agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia	
tra lo Stato italiano e la propria Nazione di residenza, l'Appaltatore dovrà esibire,	
contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata	
dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:	
- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;	
- indicazione della residenza fiscale dell'Appaltatore;	
- attestazione che l'Appaltatore versa le proprie imposte fiscali	
all'Amministrazione Statale di residenza;	
- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia.	
(eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto forniture	



intracomunitarie)	
Articolo 18 Regime Fiscale	
Per l'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile	
e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat	
il numero di identificazione comunitaria dell'Appaltatore è:/	
Articolo 19 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta	
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.	
136/2010.	
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di	
nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o	
subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
di cui alla L. 136/2010.	
Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla	
Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da	
parte dell'Appaltatore stesso.	
L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare	
immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio	
Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli	
obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.	
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione	
della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo Articolo 24 .	
In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica,	
come segue, in relazione ad ogni buono d'acquisto / ordinativo / emesso dalla	
Committente ed inviato all'Appaltatore al seguente indirizzo PEC , gli	

estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via	
non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici	
fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a	
comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a	
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it (inviando tale comunicazione alla c.a. del	
RUP). L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione	
alla c.a. del RUP) ogni variazione dell'indirizzo PEC intervenuta nelle more	
dell'emissione del buono.	
Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore	
dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà	
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente	
bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva alle commesse	
pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i	
pagamenti effettuati come anzidetto.	
Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e	
persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono:	
Nome e Cognome nato a il C.F;	
Nome e Cognome nato a il C.F;	
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà,	
in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.	
(CONDIZIONI NORMATIVE)	
Articolo 20 Comunicazioni e domicilio	
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto	
ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti	
indirizzi:	

COMMITTENTE: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it all'attenzione di	
Francesco Spadafora;	
APPALTATORE: all'attenzione di	
Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle	
eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi	
indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.	
Articolo 21 Sicurezza Sul Lavoro	
L'attività prevista dal presente Contratto non comporta alcuna interazione tra	
Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né	
genera costi dovuti ad interferenze.	
L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o	
che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di	
sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non	
esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.	
Articolo 22 Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori	
L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad	
ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti	
dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di	
igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie	
per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed	
altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà	
intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e	
morale dei lavoratori.	
L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e	
dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche	
dei conaboratori occupati nen esecuzione dei contratto - e se cooperative anche	

nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente	
legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non	
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti	
integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente	
contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la	
diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore,	
con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.	
Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105,	
comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.	
In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si	
applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del Codice.	
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle	
retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del	
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105	
troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.	
Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di	
conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che	
prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi,	
indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere	
l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui	
all'art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro	
credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante	
da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.	
L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno	
The state of the s	



eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a	
carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in	
materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte	
dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie	
contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte	
dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare,	
comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e	
amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art.	
29, comma 2, dlgs 276/2003.	
Articolo 23 Tutela dell'ambiente e della Sicurezza	
In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di	
tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di	
sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:	
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in	
aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di	
sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.	
2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti	
sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.	
3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni	
relative all'ambiente e alla sicurezza.	
 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi	
decisionali di lungo periodo.	
 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di	
 sicurezza.	
A tal fine l'Appaltatore dovrà:	

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative	
agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro	
aggiornamento per tutta la durata del contratto;	
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e	
stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei	
requisiti ambientali relativi al presente Contratto.	
Articolo 24 Garanzia	
L'Appaltatore garantisce quanto oggetto del presente Contratto, contro difetti	
imputabili al materiale o al montaggio, per un periodo di 24 mesi dalla data del	
verbale di favorevole verifica di conformità finale, in modalità NBD.	
In ottemperanza alla suddetta garanzia, l'Appaltatore provvederà a rimettere in	
efficienza con immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose,	
ovvero provvederà alla loro completa sostituzione, salvo il caso di accertato	
cattivo impiego da parte della Committente.	
In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia,	
quest'ultimo sarà prolungato per le sole parti sostituite.	
Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell'Appaltatore.	
L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto all'Appaltatore per iscritto, non	
 appena il guasto si manifesti. Qualora l'Appaltatore non dovesse intervenire con	
immediatezza a rimuovere i difetti, la Committente, previo avviso a mezzo pec o	
raccomandata A.R., sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di	
rivalsa sull'Appaltatore.	
Articolo 25 Cauzione definitiva	
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del	
Contratto e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle	



prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore medesimo ha consegnato alla	
Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la	
garanzia definitiva menzionata nelle premesse.	
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente	
svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,	
a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%	
dell'iniziale importo garantito.	
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a	
seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti	
e obblighi contrattuali.	
L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui	
l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla	
Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente	
all'emissione del certificato di verifica di conformità.	
L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia	
avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di	
5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.	
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla	
reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma	
restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.	
Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione	
ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento	
di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.	
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente	
ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al	



precedente articolo "Importo del Contratto" o dichiarare risolto di diritto il	
presente Contratto ai sensi del successivo articolo "Risoluzione del Contratto –	
Clausola risolutiva espressa".	
Articolo 26 Sospensione del Contratto	
Il RUP/DEC potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento,	
indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse. nei casi tassativamente indicati	
dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.	
Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato	
dall'Appaltatore.	
Alla cessazione delle cause di sospensione, il DEC provvederà alla ripresa del	
contratto redigendone verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.	
Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dall'Appaltatore.	
Articolo 27 Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa	
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione	
della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con	
raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti agli obblighi cedenti a carico	
dell'Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo "Modalità di esecuzione	
delle prestazioni contrattuali", Articolo "Cessione del credito o del Contratto",	
Articolo "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo "Obbligo di Tracciabilità	
dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo "Obblighi dell'Appaltatore", Art.	
"Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed	
amministrativi", Art Codice Etico; Modello di organizzazione, Gestione e Controllo	
e Policy Anticorruzione, Articolo "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo "Subappalto",	
Articolo "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo "Tutela dell'ambiente e	
della Sicurezza".	



Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa	
dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi	
all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:	
a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli	
obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'Appaltatore	
comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle	
prestazioni oggetto del presente contratto;	
b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali	
all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;	
c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni	
tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o	
nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle	
prestazioni oggetto dell'appalto;	
d) il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative	
in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato	
nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;	
e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le	
prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro".	
In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore, il Committente,	
ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite	
dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di	
quest'ultimo le spese ed i danni sopportati sarà legittimato ad escutere la	
cauzione definitiva di cui al precedente articolo "Cauzione Definitiva", fatto salvo	
il risarcimento del danno.	
Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice.	



Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre	
quanto segue:	
In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il	
Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute	
cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue	
competenze dell'Appaltatore, fino a capienza. In tutti casi resta fermo ed	
impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore,	
nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.	
L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento	
delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente	
contratto.	
Articolo 28 Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010	
Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni	
finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e	
subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero	
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così	
come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.	
Articolo 29 Recesso	
Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto	
previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di	
almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso	
stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le	
modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i In tal caso,	
l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché	
di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei	

quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo "Importo del	
Contratto" e l'ammontare delle prestazioni eseguite.	
L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni	
ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.	
Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.	
Articolo 30 Subappalto	
È consentito all'Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di	
offerta, di seguito riportate:	
L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione del Contratto senza	
preventiva autorizzazione scritta della Committente.	
A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di	
subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi	
dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni	
di legge applicabili al Contratto.	
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016,	
l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore	
l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.	
L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla	
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture	
quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al	
subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata	
produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata	
sospensione dei pagamenti.	
Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13,	
del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore	



l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l'Appaltatore dovrà	
comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal	
subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta	
motivata di pagamento.	
La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del	
deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità	
Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.	
Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni	
di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese	
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.	
136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia	
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.	
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i	
/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra):	
In considerazione della circostanza che l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha	
manifestato l'intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna	
parte del servizio/fornitura da subappaltare, è fatto divieto al medesimo	
Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. /	
Articolo 31 Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti	
Terzi	
L' Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non	
sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle	
prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive	
di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).	

Articolo 32 Riserve dell'Appaltatore

- 1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art.19 del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
- 2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art.19 del Contratto, sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto.
- inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e	
modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o	
inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti,	
compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere	
dall'appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione	
delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle	
medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla	
eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai	
essere invocata dall'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.	
5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli	
articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se	
non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformità. Non sono	
ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve	
siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed	
accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze	
verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il	
certificato di verifica di conformità.	
6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo	
le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa	
specifico rinvio.	
7. L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni	
del direttore dell'esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare	
esecuzione del Contratto, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli	
formuli.	
Articolo 33 Certificato di verifica di conformità	



La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del	
rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga	
in conformità alle previsioni di Contratto e di legge.	
Al termine dell'esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte della	
Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di	
conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in	
termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative	
- siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di	
legge.	
L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la	
verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato	
Speciale d'Appalto.	
Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso	
l'Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le	
strutture territoriali di quest'ultime destinatarie della forniture/servizio.	
La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o	
difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun	
caso un'accettazione tacita da parte della Committente.	
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto	
previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi	
ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via	
transitoria, fino all'adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR	
207/2010.	
Articolo 34 Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e	
Policy Anticorruzione	



La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti	
documenti adottati da Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico di Gruppo	
(pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di	
Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per	
l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di	
Autostrade per l'Italia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la	
Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della	
prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori	
condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente	
è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni	
intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni	
richieste dalla Società ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla	
sottoscrizione del contratto. L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti	
documenti per espressa pattuizione tra le parti costituirà inadempimento	
contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare	
l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità	
della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio di Autostrade per	
l'Italia.	
Articolo 35 Non Esclusiva	
Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si	
riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto	
anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto all'Appaltatore alcunché oltre a	
quanto previsto nel Contratto stesso.	
Articolo 36 Responsabilità dell'Appaltatore	
L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative	



all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.	
In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo,	
pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al	
presente Contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle	
informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche	
tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro	
elemento relativo all'affidamento stesso.	
Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative	
di cui alle clausole del presente contratto, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed	
esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a	
persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti	
e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.	
L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da	
tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque	
titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.	
Articolo 37 Impegno di Riservatezza	
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo,	
per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni	
tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature,	
apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal	
Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante	
l'esecuzione del contratto.	
L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata	
dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al	
momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza	

siano divenute di dominio pubblico.	
L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta	
osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli	
ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli	
obblighi di segretezza di cui al presente articolo.	
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire	
al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.	
È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di	
fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore	
medesimo deve eseguire o avrà compiute.	
È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi	
disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente	
senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o	
mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità	
derivanti dall'esecuzione del contratto.	
Articolo 38 Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto	
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento	
Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto	
che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali	
rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o	
ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente	
tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di	
gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi -	
compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso	
gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A.	



da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28	
della suddetta normativa.	
Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo	
necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art.	
5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per	
rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i	
tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto	
riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione,	
limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle	
ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di	
opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.	
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di	
quanto sopra esposto.	
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:	
. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data	
Owner del trattamento è il Dott. Gianpiero Giacardi quale Direttore Generale	
Corporate della stessa Società.	
Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38	
e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine	
dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.	
. L'Appaltatore	
Articolo 39 Foro Competente	
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.	
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla	
interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente	



Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro	
di Roma.	
Articolo 40 Spese e Regime fiscale dell'Affidamento	
L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del	
contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di	
registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali	
atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi	
alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni	
soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del	
D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa	
che sarà a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli	
effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere	
al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione	
degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo	
di 60 giorni dall'aggiudicazione.	
Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita	
fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque	
spettante all'Appaltatore.	
Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico,	
l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli	
artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale),	
posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di	
revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.	
La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende	

validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale	
Rappresentante dell'Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10	
giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:	
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.	
Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente	
le clausole di cui agli articoli: Art Penali, Art Cauzione Definitiva, Art Risoluzione	
del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Art Cessione del Credito o del	
Contratto, Art Fatturazione e Pagamenti, Art Recesso, Art Responsabilità	
dell'Appaltatore, Art Riservatezza, Art Foro Competente, Art Sospensione del	
contratto.	
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e	
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.	